

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**Repubblica Italiana**

**Università degli Studi Roma Tre**

**Contratto di appalto per la fornitura di riviste editate da case editrici italiane e straniere per le biblioteche di Area del Sistema Bibliotecario di Ateneo dell'Università degli Studi Roma Tre**

\*\*\*\*\*

L'Università degli Studi Roma Tre (di seguito denominata "Università") con sede in Roma, Via Ostiense n. 133, codice fiscale e partita I.V.A. 04400441004, legalmente rappresentata, secondo il disposto dell'art. 22 dello Statuto dell'Università, dal Direttore Generale *pro-tempore*, Dott. Pasquale Basilicata, nato a XXXX il XXXX e domiciliato, per la carica, ove sopra;

**E**

La società XXXX (di seguito denominata "Appaltatore"), con sede legale in XXXX, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di XXXX n. XXXX, legalmente rappresentata da XXXX, che interviene nel presente Contratto in qualità di XXXX,

**PREMESSO**

- Che il Consiglio di Amministrazione, con delibera adottata nella seduta del 31 gennaio 2023, autorizzava l'indizione di una procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera b), del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di riviste editate da case editrici italiane e straniere per le biblioteche di Area del Sistema Bibliotecario di Ateneo dell'Università degli Studi Roma Tre, per la durata di trentasei mesi e per un importo complessivo massimo di euro 650.000,00 (seicentocinquanta) oltre I.V.A.;

• Che a tal fine il bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea in data XXXX, ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V serie Speciale n. XXXX, sul profilo del committente, sull’Albo Pretorio, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture, sulla Gazzetta “Aste e Appalti Pubblici” e per estratto sui quotidiani “XXXX”, fissando il termine per la ricezione delle offerte il XXXX;

• Che l’Appaltatore è risultato primo classificato nella procedura di gara di cui *infra*;

• Che la gara è stata aggiudicata con Decreto del Direttore n. XXXX del XXXX, previa verifica della proposta di aggiudicazione;

• Che l’appalto è finanziato con fondi di Bilancio della Stazione appaltante”;

• Che l’Avviso di gara esperita è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea in data XXX, ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie speciale - n. XXX del XXX, sul profilo del committente, sull’Albo Pretorio, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture, e sui quotidiani XXX;

• (*eventuale*) Che in data XXXX le Parti hanno provveduto all’avvio della fornitura in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge del 11 settembre 2020, n. 120, e alla sottoscrizione del Verbale di avvio della fornitura;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, il Capitolato Tecnico e i relativi allegato “A – Elenco esemplificativo periodici” e allegato “B modello di preventivi” nonché i documenti di offerta dell’Appaltatore, con particolare riferimento alla “offerta economica”, ai quali si rinvia nei seguenti articoli. Tutti i sopra citati documenti vincolano all’osservanza piena e incondizionata di tutti i patti e le condizioni in essi espressi. In caso di difformità tra le prescrizioni del presente Contratto e i documenti sopra citati, dovranno considerarsi prevalenti le norme contrattuali.

## **CAPO I - DEFINIZIONE DELL’APPALTO**

### **Art. 2 – Oggetto**

L’Università affida all’Appaltatore, che accetta, l’appalto per la fornitura di riviste edite da case editrici italiane e straniere per le biblioteche di Area del Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università degli Studi Roma Tre. L’Appaltatore si impegna a prestare la fornitura con le modalità ed alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nel relativo allegato “A – Elenco esemplificativo periodici”, *allegato B modello di preventivo*” e nei documenti di offerta dell’Appaltatore medesimo, ai quali si rinvia ai sensi dell’**Errore. L’origine riferimento non è stata trovata.** del presente Contratto.

### **Art. 3 – Durata**

Il presente Contratto ha la durata di **trentasei mesi**, che decorrono dalla data di avvio della fornitura.

Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, alla scadenza del presente Contratto, l’Università si riserva la facoltà di prorogare la durata dell’appalto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, l’Appaltatore è tenuto

all'esecuzione delle prestazioni previste alle medesime condizioni contrattuali ed economiche previste dal presente Contratto.

#### **Art. 4 – Importo**

L'Appaltatore si impegna ad erogare la fornitura applicando le condizioni economiche previste dall'art. 10 del Capitolato Tecnico e dall'offerta economica presentata in gara, e, in particolare:

1) **per i periodici *print e print+online*** il corrispettivo dovuto sarà determinato sulla base del prezzo di catalogo dei periodici per l'Italia stabilito dall'editore, più la percentuale di commissione per il servizio di consolidamento offerta, che ammonta allo X% (*oggetto di ribasso*);

2) **per i periodici *online*** il corrispettivo dovuto sarà determinato esclusivamente sulla base del prezzo di catalogo dell'editore previsto per l'accesso istituzionale (cioè da tutti gli indirizzi IP e per tutti gli utenti associati al dominio *uniroma3.it*).

Per l'intera durata del contratto non è prevista alcuna modifica della percentuale di commissione per il servizio di consolidamento offerta. Per i titoli proposti all'interno delle cosiddette offerte a pacchetto l'appaltatore è tenuto ad applicare il prezzo più vantaggioso previsto dalla combinazione degli abbonamenti print richiesti dalle U.O. secondo le modalità di cui all'art 2 del capitolato.

Le parti dichiarano di essere consapevoli che il valore economico complessivo dell'appalto è stato indicativamente stimato in euro 650.000,00 (seicentocinquantamila/00) oltre I.V.A., sulla base dell'importo totale massimo degli ordinativi di fornitura che si presume di effettuare per l'intera durata triennale dell'appalto e che tale importo non deve considerarsi in alcun modo vincolante per l'Università, avendo carattere meramente presuntivo. Il valore effettivo del Contratto sarà determinato a misura del computo delle prestazioni realmente richieste nel corso

dell'esecuzione dell'appalto e l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.

#### **Art. 5 – Pagamenti**

I pagamenti saranno effettuati all'Appaltatore entro **trenta giorni naturali e consecutivi** dalla data di ricevimento di regolare fattura, previo accertamento della regolarità e della congruità della stessa, nonché della non sussistenza di gravi irregolarità in relazione alla fornitura oggetto della fatturazione stessa, secondo le disposizioni stabilite all'art. 11 del Capitolato Tecnico, al quale si rinvia.

Le fatture dovranno essere intestate e spedite secondo le modalità indicate dalle singole unità ordinanti nei rispettivi ordini. Il pagamento della fattura da parte dell'Università è, in ogni caso, subordinato alla verifica della permanenza in capo all'Appaltatore dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e in particolare della regolarità contributiva dimostrata attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), di cui all'art. 2 del D.L. 25 5 settembre 2002, n. 210 convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266. Pertanto, l'Università effettuerà i controlli ed applicherà le prescrizioni previste dall'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

È facoltà dell'Appaltatore cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dal presente Contratto; l'eventuale cessione del credito dovrà essere effettuata e notificata all'Università con le modalità ed i termini prescritti dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa**

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore assume pienamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge stessa.

A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto dovranno essere registrati

su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. e dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente – salve le eccezioni previste dalla citata normativa – tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamenti devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Università, o da eventuali subcontraenti, il seguente codice identificativo della gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione – ANAC: 96758067B3.

L'Appaltatore ha provveduto a comunicare all'Università, con nota acquisita al prot. XXX del XX.XX.XXXX gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al presente articolo nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, l'Università procederà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui al successivo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del presente Contratto.

## **CAPO II – ESECUZIONE DELL'APPALTO**

### **Art. 7 – Modalità di esecuzione del servizio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, le modalità di esecuzione della fornitura e di tutte le prestazioni ad esso correlate, sono prescritte in dettaglio nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati, e nei documenti costituenti l'offerta dell'Appaltatore, citati all'**Errore. L'origine riferimento non è stata**

trovata. del presente Contratto.

**Art. 8 – Divieto di cessione del Contratto – Clausola risolutiva espressa**

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Università potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'**L'Università sarà** legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio, le penali previste all'art. 13 del Capitolato Tecnico, al quale si rinvia per tutto quanto riguarda le condizioni e le modalità di applicazione delle penali stesse.

Art. del presente Contratto.

**Art. 9 – Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa**

*[da inserire se l'Appaltatore non ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto]*

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. In caso di violazione del suddetto divieto da parte dell'Appaltatore, l'Università potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'**L'Università sarà** legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio, le penali previste all'art. 13 del Capitolato Tecnico, al quale si rinvia per tutto quanto riguarda le condizioni e le modalità di applicazione delle penali stesse.

Art. del presente Contratto.

**Art. 9 bis- Subappalto**

*[da inserire se l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto]* L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e

conformemente a quanto stabilito nella documentazione di gara, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: *(da definire in sede di offerta)*.

#### **Art. 10 – Referente dell'Appaltatore per il Contratto**

Prima dell'avvio dell'esecuzione del presente Contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare all'Università il nominativo e i recapiti di un Referente, che avrà il ruolo di interlocutore con l'Università e di responsabile della gestione del Contratto per l'Appaltatore.

### **CAPO III – GARANZIE DI ESECUZIONE**

#### **Art. 11– Garanzia definitiva**

Come prescritto dall'art. 17 del Capitolato, l'Appaltatore ha provveduto a costituire la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, mediante XXXX per l'importo di euro XXXX, rilasciata da XXXX, ed attestata con documento n. XXXX del XXXX.

Per tutto quanto riguarda le finalità e le modalità di gestione della cauzione, si rinvia all'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

### **CAPO IV - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

#### **Art. 12– Sicurezza sul lavoro**

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l'appalto, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e di obbligarsi, a propria cura e spese, all'osservanza delle norme vigenti nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, in materia di tutela dell'igiene e sicurezza nel lavoro, per tutte le attività che svolgerà per conto dell'Università. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se

entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti dell'Università, assumendosene ogni relativa alea.

**Art. 13 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa**

L'esecuzione del presente Contratto è soggetta all'esatta osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti pubblici e nella materia oggetto del servizio, di ogni altra normativa cui il Capitolato e i documenti di gara facciano, anche implicitamente, riferimento, nonché di quanto previsto nel vigente "Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità" dell'Università.

L'Appaltatore si impegna a far osservare ai propri collaboratori che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività in favore dell'Università, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti dell'Università degli Studi Roma Tre" consultabile sul sito web istituzionale dell'Università al seguente indirizzo internet: [http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti\\_gene](http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti_gene) , e che deve essere trasmesso ai medesimi collaboratori a cura dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice di comportamento, l'Università procederà alla risoluzione *ipso iure* del presente Contratto ai sensi del citato art. 2 del D.P.R. 62/2013, con le modalità di cui all'L'Università sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio, le penali previste all'art. 13 del Capitolato Tecnico, al quale si rinvia per tutto quanto riguarda le condizioni e le modalità di applicazione delle penali stesse.

Art. del presente Contratto.

**CAPO V – VIOLAZIONE E SCIoglimento DEL CONTRATTO**

**Art. 14 – Inadempimenti e penali – Clausola risolutiva espressa**

L'Università sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio, le penali previste all'art. 13 del Capitolato Tecnico, al quale si rinvia per tutto quanto riguarda le condizioni e le modalità di applicazione delle penali stesse.

#### **Art. 15 – Risoluzione e clausole risolutive espresse**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Università potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata *ipso iure* del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei casi e con le modalità espressamente previsti dall'art. 21 del Capitolato nonché dall'**Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa**, dall'**Art. 8 – Divieto di cessione del Contratto – Clausola risolutiva espressa**, dall'**Art. 9 – Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa**, dall'**Art. 13 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa**, dall'**Art. 18- Trattamento dei dati personali e riservatezza- Clausola risolutiva espressa**, dall'**Art. 14 – Inadempimenti e penali – Clausola risolutiva espressa** del presente Contratto, che configurano, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 1453 del Codice civile, inadempimenti gravi e sostanziali. Nelle richiamate fattispecie, la risoluzione si intende operante allorché l'Università notificchi per iscritto all'Appaltatore, anche a mezzo PEC, la propria volontà di avvalersi della presente clausola contrattuale.

L'Università procederà all'incameramento della cauzione definitiva di cui al precedente **Art.** del presente Contratto. Rimane, in ogni caso, salvo ed impregiudicato il diritto dell'Università a richiedere il pagamento delle penali eventualmente maturate ai sensi dell'art. 14 del presente Contratto e il risarcimento per maggiori danni subiti, e a esperire ogni rimedio giudiziale e stragiudiziale a tutela delle proprie ragioni.

#### **Art. 16 – Recesso**

La stipula del presente Contratto avviene sotto la condizione che, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e successive modificazioni, si accerti e permanga per l'intera durata del Contratto la non sussistenza a carico dell'Appaltatore di cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 ed all'art. 91, comma 6 della medesima norma. Ove venga meno tale condizione l'Università procederà ai sensi dell'art. 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e provvederà ad incamerare la cauzione definitiva di cui al precedente **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del presente Contratto.

#### **Art. 17 – Affidamento a terzi**

In caso di risoluzione nei casi previsti dalla legge **L'Università sarà** legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio, le penali previste all'art. 13 del Capitolato Tecnico, al quale si rinvia per tutto quanto riguarda le condizioni e le modalità di applicazione delle penali stesse.

Art. L'Università ha il diritto di far eseguire i servizi, totalmente o parzialmente, in danno all'Appaltatore inadempiente, da altra impresa di propria fiducia, scelta con procedura d'urgenza e alle condizioni che risulteranno più convenienti. L'affidamento a terzi sarà notificato all'Appaltatore inadempiente per iscritto, anche a mezzo di PEC, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura affidata e degli importi relativi. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali nelle quali lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione o il recesso. Saranno inoltre poste a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese che l'Università dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

## CAPO VI – NORME FINALI

### **Art. 18– Trattamento dei dati personali e riservatezza- Clausola risolutiva**

#### **espressa**

L'Appaltatore si impegna a rispettare le disposizioni del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e dei relativi regolamenti di attuazione, del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “*Regolamento UE*”), nonché ogni altra disposizione vigente in materia di riservatezza.

L'Università tratta i dati forniti dall'Appaltatore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali a esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

A tale proposito, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa, pubblicata sul sito web istituzionale dell'Università al seguente indirizzo Internet: <https://www.uniroma3.it/privacy/>.

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore è nominato “Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. A tal fine il responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire le prestazioni oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, della normativa vigente in materia di trattamento dei dati

personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE.

L'Appaltatore si impegna a garantire che i propri collaboratori osservino, in ogni momento, le disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE), nonché gli obblighi contenuti nelle Istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali allegate al Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati personali pubblicate sul sito dell'Università all'indirizzo <https://www.uniroma3.it/privacy/>.

Nel caso in cui l'Appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dall'Università, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Università potrà risolvere il contratto con le modalità di cui all'Art. 15 del presente Contratto, ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **Art. 19 – Comunicazioni tra le parti**

Salvo diverso o espresso accordo, ogni comunicazione fra le Parti inerente il presente Contratto per la quale non sia stata pattuita una forma specifica si intenderà validamente effettuata se inviata per iscritto e trasmessa presso l'indirizzo della sede legale indicato nelle premesse o all'indirizzo di PEC indicato dall'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Università eventuali variazioni di indirizzo o di recapito PEC e, in assenza di ciò, l'Università considererà come correttamente notificati all'Appaltatore tutti gli atti inviati presso l'indirizzo sopra indicato.

#### **Art. 20– Variazione delle condizioni contrattuali**

Le Parti si riservano la facoltà di proporre e, di comune accordo, apportare, nel corso del rapporto contrattuale, ogni miglioramento alle modalità di espletamento dell'appalto che si renda utile ed opportuno in conseguenza di modifiche alla normativa in vigore e, in particolare, in conseguenza di variazione delle norme interne dell'Università e dell'assetto organizzativo della stessa. Per la formalizzazione dei relativi accordi dovrà procedersi in forma scritta, anche a mezzo PEC.

#### **Art. 21 – Risoluzione delle controversie**

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Appaltatore e l'Università nell'applicazione del presente Contratto, le parti dichiarano espressamente di riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Roma. È escluso il ricorso all'arbitrato.

#### **Art. 22 – Norme sopravvenute**

Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, anche ove intervengano modificazioni autoritative migliorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

#### **Art. 23– Spese**

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione e la stipula del presente Contratto, ivi compresa l'imposta di bollo, sono a carico dell'Appaltatore.

Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto e inerenti l'appalto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico dell'Università, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico dell'Appaltatore e senza facoltà di rivalsa.

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica ed è soggetto a registrazione in caso d'uso e in misura fissa ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii.. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richieda.

Roma,

**Per l'Università degli Studi Roma Tre**

IL DIRETTORE GENERALE

*Dott. Pasquale BASILICATA*

**Per l'Appaltatore** \_\_\_\_\_

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

*Sig.* \_\_\_\_\_

**Dichiarazione ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile** – Le parti dichiarano di approvare espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice civile le clausole contenute nei seguenti articoli del presente Contratto, Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa, Art. 8 – Divieto di cessione del Contratto – Clausola risolutiva espressa, Art. 9 – Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa, Art. 13 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa, Art. 18– Trattamento dei dati personali e riservatezza- Clausola risolutiva espressa, Art. 14 – Inadempimenti e penali – Clausola risolutiva espressa, Art. 20 variazioni delle condizioni contrattuali.

**Per l'Università degli Studi Roma Tre**

IL DIRETTORE GENERALE

*Dott. Pasquale BASILICATA*

Per l'Appaltatore \_\_\_\_\_

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Sig. \_\_\_\_\_